



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Concorso omogeneo ed eterogeneo di cause: come opera il principio all or nothing?

Con riguardo all'ipotesi di concorso di cause nella produzione dell'evento dannoso, occorre distinguere tra concorso omogeneo (di cause imputabili) ed eterogeneo (di cause imputabili e naturali), considerato che mentre nel primo caso viene in rilievo l'art. 2055 c.c., nel secondo caso opera - secondo l'orientamento giurisprudenziale tradizionale - il criterio dell'all or nothing, per cui l'evento o è integralmente addebitato al suo autore o non lo è affatto, non ammettendosi una causalità parziale o frazionata.

Tribunale Catania, sezione terza, sentenza del 17.07.2020

...omissis...

In data 05.11.2017 si verificava l'interruzione del processo a causa del decesso di ddddd cui seguiva tempestiva riassunzione ex art. 303 c.p.c. da parte di dddd. e C.S., in qualità di eredi.

Veniva espletata una consulenza d'ufficio medico -legale.

In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione Sicilia.

Tale eccezione deve ritenersi fondata: infatti, premesso che eventuale legittimato passivo poteva eventualmente ritenersi l'Assessorato della Salute, e non la Regione Sicilia nel suo complesso, va comunque precisato che la legislazione nazionale impone esclusivamente al Ministero della sanità il dovere, strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, di vigilanza nella preparazione e utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue e il dovere aggravato di diligenza nell'impiego delle cure necessarie alla verifica della sua sicurezza.

In particolare, il D.P.R. n. 1256 del 1971 contiene norme di dettaglio che confermano nel Ministero la funzione di controllo e vigilanza in materia (artt. 2, 3, 103, 112). La L. n. 519 del 1973 attribuisce all'Istituto superiore di sanità compiti attivi a tutela della salute pubblica. La L. 23 dicembre 1978, n. 833, che ha istituito il Servizio sanitario Nazionale conserva al Ministero della Sanità, oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati (art. 6 lett. b, c), mentre l'art. 4, n. 6, conferma che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale. Il D.L. n. 443 del 1987 stabilisce la sottoposizione dei medicinali alla c.d. "farmacosorveglianza" da parte del Ministero della Sanità, che può stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio. In definitiva, l'omissione da parte del Ministero di attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l'ordinamento attribuisce il potere (qui concernente la tutela della salute pubblica) lo espone a responsabilità extracontrattuale quando, dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico, il quale è strumentale ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi (vd. Cass. SS. UU. n. 581/08; Tribunale Salerno, I sez. 5/2/2007)

Passando dunque ad esaminare il merito - con esclusivo riferimento alla posizione nel Ministero della Salute, per quanto sopra detto - la domanda attrice va rigettata.

In punto di diritto, la responsabilità del Ministero può essere inquadrata all'interno dell'art. 2043 c.c..

Bisogna innanzitutto precisare che tale responsabilità e il diritto al risarcimento del danno che ne consegue non devono essere confusi con l'attribuzione indennitaria ex L. n. 210 del 1992. Per il riconoscimento di quest'ultima non è necessario che siano integrati tutti gli elementi che devono sussistere per il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana. È sufficiente, infatti, in forza della suddetta legge, che sia provato il solo nesso di causalità tra la condotta del Ministero e il sorgere dell'infermità da patologia epatica. La giurisprudenza ha correttamente sottolineato come tale indennizzo "...prescinde dalla colpa e deriva dall'inderogabile dovere di solidarietà che in questi casi incombe sull'intera collettività" (Corte Cost. 118/1996).

La responsabilità aquiliana, invece, presuppone che siano integrati sia l'elemento oggettivo (il nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento dannoso) sia l'elemento soggettivo (il dolo o la colpa dell'agente).

Quanto al nesso causale, lo stesso va accertato secondo la regola strutturale della causalità adeguata e lo standard probatorio della preponderanza dell'evidenza (o del più probabile che non).

Inoltre, con riguardo all'ipotesi di concorso di cause nella produzione dell'evento dannoso, occorre distinguere tra concorso omogeneo (di cause imputabili) ed eterogeneo (di cause imputabili e naturali), considerato che mentre nel primo caso viene in rilievo l'art. 2055 c.c., nel secondo caso opera - secondo l'orientamento giurisprudenziale tradizionale - il criterio dell'all or nothing, per cui l'evento o è integralmente addebitato al suo autore o non lo è affatto, non ammettendosi una causalità parziale o frazionata.

Ciò precisato, e con specifico riferimento alla responsabilità aquiliana del Ministero convenuto, la stessa è configurabile nel caso di colpevole omessa adozione, in violazione del principio del *neminem laedere*, di tutte le misure di verifica e controllo di sua competenza sull'attività di produzione e commercializzazione del sangue umano ed emoderivati, al fine di evitare la diffusione di sangue infetto, produttivo dell'insorgenza di patologie virali con danni alla salute nei pazienti sottoposti alla trasfusione.

La Suprema Corte ha recentemente affermato che, rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del Ministero, non sussistono tre eventi lesivi - riferendosi alle patologie dell'HBC (epatite B), HIV e HCV (epatite C) - come se si trattasse di tre serie causali autonome ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto - contagio infettivo - lesione dell'integrità.

Ebbene, l'espletata CTU - le cui risultante si ritengono puntuali, esaustive e condivisibili - ha escluso la sussistenza del requisito oggettivo nesso di causalità.

Segnatamente il CTU, pur ritenendo molto probabile che il C. sia stato sottoposto alle trasfusioni di sangue per cui è causa, ha concluso nel senso che

1) E' improbabile, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, che le stesse fossero infette da HCV;

2) E' improbabile che le eventuali emotrasfusioni praticate abbiano verosimilmente assunto, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, il valore di causa o concausa delle lamentate lesioni. Nel caso in esame, infatti, attesa la preesistenza di un'epatite cronica in epoca antecedente o coincidente con le emotrasfusioni, documentata a datare dal 25/07/1995 quale epatite cronica HCV correlata, ed attesa l'esigua incidenza nel dicembre 1993 del rischio di trasmissione d'infezione da HCV per via emotrasfusionale, di fatto documentata dai rapporti ISTISAN SEIEVA dell'Istituto Superiore di Sanità Italiano in misura inferiore al 6 % (sei %), si configura, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, improbabile il nesso causale o concausale tra le emotrasfusionali praticate nel dicembre 1993 e l'epatite cronica HCV-correlata, accertata nel luglio 1995, progredita all'epoca del decesso del periziato in cirrosi epatica anascitica, anitterica, ascrivibile alla classe A 6 di Child-Pugh, caratterizzata esclusivamente da lieve ipoalbuminemia con moderata ipergammaglobulinemia policlonale, oscillazioni degli indici di citolisi epatocellulare dddddd in misura superiore ad una /due volte la norma, assenza di segni di colestasi, moderata piastrinopenia, gastro-esofagite congesta, coesistente con anemia macrocitica conseguente a sindrome mielodisplastica, emofilia jjj h., sindrome ansioso-depressiva, ipertensione arteriosa".

Alle luce delle superiori risultanze istruttorie, deve escludersi la responsabilità del Ministero convenuto per le lesioni lamentate da parte attrice.

Tenuto conto della natura della causa e, in particolare, delle difficoltà legate all'accertamento del nesso causale, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti.

pqm

Il Giudice della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott. Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1941/2016 R.G.

1) rigetta la domanda giudiziale proposta da parte attrice;

2) compensa tra le parti le spese processuali; dispone che le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti, rimangano a carico di parte attrice.

Così deciso in Catania, il 17 luglio 2020.

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2020.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

